

ACCORDO TERRITORIALE PER IL COMUNE DI VITERBO

in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e del decreto 16 gennaio 2017 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in vigore dal 1 Marzo 2018.

Fra le seguenti organizzazioni della proprietà:

ASPPI, nella persona di Massimo Signorelli.
CONFEDILIZIA nella persona di Danilo Scalabrelli.
UPPI nella persona di Fabio Pucci.

ed i seguenti sindacati degli inquilini:

FEDERCASA nella persona di Catani Giancarlo.
SICET, nella persona di Marco Proietti.
SUNIA, nella persona di Albertario Mainella.
UNIAT, nella persona di Sandro Canepuccia.

PREMESSO

che il 19 Dicembre 2007 è stato sottoscritto l'Accordo territoriale attualmente vigente e in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 5 marzo 1999/del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30.12. 2002;

che il 16 gennaio 2017 è stato emesso il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze indicato in epigrafe, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

che, pertanto, è necessario provvedere alla stipulazione di un nuovo Accordo Territoriale per il Comune di Viterbo in sostituzione di quello attualmente vigente.

Il comune di Viterbo, accogliendo la sollecitazione avanzata dalle OO.SS degli inquilini e dalla associazioni della proprietà, si impegna, dal prossimo bilancio d'esercizio, a verificare la possibilità di introduzione di un'aliquota IMU ridotta per le abitazioni oggetto di contratto di locazione ai sensi e per gli effetti del presente accordo .

I sottoscrittori del presente accordo esprimono giudizio positivo sul prefato impegno della Amministrazione Comunale, volto a favorire l' utilizzo del canale concordato per i contratti di locazione ." Pertanto

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

L'Accordo territoriale stipulato il 19-12-2007 è integralmente sostituito dal presente Accordo Territoriale, con validità per il territorio amministrativo del Comune di Viterbo.

UNIAT

Unione Naz. Inquilini - Ambiente - Territorio
TEL. (0761) 23 41 35 - 226089
Corso Italia, 88 - 01100 VITERBO

TITOLO A) CONTRATTI AGEVOLATI

(art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1 D.M. 16 gennaio 2017)

1) L'ambito di applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dall'intero territorio amministrativo del Comune di Viterbo, che, ai fini di quanto previsto dall'art.






FEDERAZIONE PROPRIETARI VITERBO

2, comma 2, del DM 16 gennaio 2017 risulta, ai dati dell'ultimo censimento, avere un numero di abitanti pari a 67.488.

2) Il territorio del Comune di Viterbo, tenuto presente quanto disposto dall'art. 1 - comma 2, del D.M. 16 gennaio 2017, viene suddiviso in aree omogenee come da allegato 1. I confini tra le aree si intendono tracciati sulla linea di mezzzeria delle varie strade.

3) Per le aree omogenee, come sopra individuate, sono definite le seguenti fasce di oscillazione dei canoni (come da allegato B):

Fascia A: Riguarda tutte le abitazioni che si trovano dentro le mura castellane della Città di Viterbo.

Fascia B: Riguarda le zone che vanno dalla Strada S.S. Cassia Nord dall'altezza della superstrada all'altezza della Cassia Sud delimitata da Viale Armando Diaz comprese le zone Riello Occhi Bianchi, Pilastro, Salamaro e Carmine, Ponte dell'Elce.

Fascia C: Riguarda le zone che vanno dalla Strada S.S. Cassia Nord fino la ferrovia Roma - Civitacastellana - Viterbo, comprese le zone Villanova, Palazzina, Santa Barbara e Santa Lucia.

Fascia D: Riguarda i quartieri Ellera, Paradiso, Cappuccini, Grotticella, Murialdo, Barco, La Pila, Mazzetta, Pietrare e La Quercia; delimitata a partire dalla ferrovia Roma - Civitacastellana - Viterbo alla Cassia Sud delimitata da viale Armando Diaz.

Fascia E: Riguarda le zone di Bagnaia e San Martino al Cimino, esclusivamente per le zone del centro abitato.

Fascia F: Riguarda i centri abitati di: Monterazzano, Bullicame, Tobia, Carcarelle, Ponte di Cetti, Ponte San Martino, Le Farine, Grotte Santo Stefano, Mugnano, Monte Calvello, Roccalvecce, Pratoleva, Fastello e Sant'Angelo di Roccalvecce.

Tutte le abitazioni fuori delle fasce sopra indicate, s'intenderanno in zona agricola con valori equiparati alla fascia F.

4) I valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione possono essere aggiornati annualmente, ai fini della stipula di nuovi contratti, nella misura massima del 75% della variazione dell'indice Istat.

5) Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti all'interno delle fasce di oscillazione di cui all'allegato 3 (Elementi oggettivi per la determinazione del canone) e aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione Istat. Fatta salva l'applicazione della cedolare secca o altre disposizioni di Legge.

6) Nella definizione del canone effettivo, collocato fra il valore minimo ed il valore massimo delle fasce di oscillazione di cui all'allegato Allegato B (Fasce di oscillazione), le parti contrattuali, assistite – a loro richiesta – dalle rispettive organizzazioni sindacali, tengono conto degli elementi oggettivi e dei criteri di cui all'allegato 3 (Elementi oggettivi per la determinazione del canone).

7) La misura in mq. utili dell'unità immobiliare, ai fini del conteggio del canone, è così calcolata:

- a) l'intera superficie calpestabile desunta dall'A.P.E.o rilevata da tecnico;
- b) il 50% della superficie delle autorimesse ad uso esclusivo;
- c) il 20% della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune;
- d) il 25% della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;
- e) il 15% della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo;
- f) il 10% della superficie condominiale a verde corrispondente alla quota millesimale della unità immobiliare;
- g) il 30% della superficie di porticato coperto ;
- h) la superficie di cui alla lettera a) avrà una tolleranza per eccesso o per difetto pari e sino ad un massimo del 2%.
- i) I vani o porzioni di vano, con altezza inferiore a m. 1,70 verranno considerati come accessori (comma d).

Nel caso in cui la superficie netta dell'appartamento sia inferiore a 46 mq. verrà aumentata del 30% (max 52 mq.); se compresa tra 46,01 e 65 mq. verrà aumentata del 15% (max 65 mq.).

Se la superficie netta dell'appartamento è compresa tra 110 mq. e 120 mq. verrà diminuita del 10% (sino a 110 mq.); se compresa tra 120,01 mq. e 140 mq. verrà ridotta del 15% (sino a 120 mq.); oltre 140,01 mq. verrà ridotta del 20% (sino a 120 mq.).

Le superfici di cui al punto e) - superficie scoperta. ad uso esclusivo ed f) - superficie condominiale a verde, possono essere computate nella misura massima pari alla superficie netta dell'appartamento.

8) In applicazione dell'articolo 1, comma 7, secondo periodo del D.M. 16 gennaio 2017, sono individuati gli elementi – criteri, che concorrono alla determinazione del canone di locazione. (Vedi allegato n° 3).

Nel caso in cui l'abitazione fosse ubicata al piano seminterrato, il valore delle fasce di oscillazione sarà diminuito del 10%.

9) Ove le parti contraenti concordassero una durata contrattuale superiore a tre anni, le fasce di oscillazione dei canoni di cui all'allegato B possono avere un aumento del 2% per i contratti di durata di quattro anni, del 4% per i contratti di durata di cinque anni, del 6% per i contratti di durata di sei o più anni, a valere per l'intera durata contrattuale.

10) Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 431/98, le fasce di oscillazione di cui all'allegato B subiranno, nei valori minimo e massimo, un aumento del 20%, a valere per l'intera durata contrattuale.

11) Per gli alloggi compiutamente arredati, il valore delle fasce di oscillazione di cui all'allegato B, può essere aumentato sino ad un massimo del 25%, a valere per l'intera durata contrattuale, nel caso in cui il mobilio fornito dal Locatore fosse di nuovo acquisto o di prestigio il valore potrà essere aumentato sino al 30%.

Tale aumento è cumulabile con quello della fattispecie di cui al comma precedente, ove ricorrente

12) Nel caso di locazione di porzioni di immobile, il canone dell'intero appartamento sarà frazionato in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata, anche considerando parti e servizi condivisi in misura dei componenti usufruttuari di tali spazi.

13) *Opzione 1)* - L'attestazione prevista dagli articoli 1 - comma 8, 2 - comma 8, e 3 - comma 5 del DM 16 gennaio 2017, è rilasciata alla parte richiedente da una organizzazione della proprietà

S.U.N.I.A.
FEDERAZIONE PROV. LE VITERBI

edilizia e/o dei conduttori firmataria del presente Accordo tramite la elaborazione e consegna del modello allegato 4 (Attestazione).

Opzione 2) - L'attestazione prevista dagli articoli 1 - comma 8, 2 - comma 8, e 3 - comma 5, è rilasciata congiuntamente dalla rispettiva organizzazione della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente Accordo, anche con le modalità previste dall'articolo 6, comma 3 del DM 16 gennaio 2017, tramite la elaborazione e consegna del modello allegato 4 al presente accordo ovvero del verbale di accordo di cui al Regolamento allegato E al DM 16 gennaio 2017.

14) Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del DM 16 gennaio 2017, per soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari sono da intendersi quelli aventi in capo più di 30 unità immobiliari ad uso abitativo ubicate nell'ambito territoriale del presente Accordo.

15) I contratti saranno stipulati usando il tipo di contratto allegato A al DM 16 gennaio 2017.

TITOLO B)

CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI

(art. 5, comma 1, L. 431/98 e art. 2 del DM 16 gennaio 2017)

1) L'ambito di applicazione dell'accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dall'intero territorio amministrativo del Comune di Viterbo che, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del DM 16 gennaio 2017 risulta, ai dati dell'ultimo censimento, avere un numero di abitanti pari a 67.488.

2) I contratti di locazione di natura transitoria hanno durata non superiore a diciotto mesi.

3) Ai fini dell'art. 2, comma 2, DM 16 gennaio 2017, le Organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuati in epigrafe è definito dalle parti contraenti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione di cui all'allegato 2 (Fasce di oscillazione), con aumento del 10% nei valori minimo e massimo, per esigenze esclusive di transitorietà del Conduttore e per contratti con durata non superiore a mesi 12.

4) La misura in mq. utili dell'unità immobiliare, ai fini del conteggio del canone è così calcolata:

- a) l'intera superficie calpestabile desunta dall'A.P.E. o rilevata da tecnico;
- b) il 50% della superficie delle autorimesse ad uso esclusivo;
- c) il 20% della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune;
- d) il 25% della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;
- e) il 15% della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo;
- f) il 10% della superficie condominiale a verde corrispondente alla quota millesimale della unità immobiliare;
- g) il 30% della superficie di porticato coperto ;
- h) la superficie di cui alla lettera a) avrà una tolleranza per eccesso o per difetto pari e sino ad un massimo del 2%.
- i) I vani o porzioni di vano, con altezza inferiore a m. 1,70 verranno considerati come accessori (comma d)

Nel caso in cui la superficie netta dell'appartamento sia inferiore a 46 mq. verrà aumentata del 30% (max 52 mq.); se compresa tra 46,01 e 65 mq. verrà aumentata del 15% (max 65 mq.).

Se la superficie netta dell'appartamento è compresa tra 110 mq. e 120 mq. verrà diminuita del 10% (sino a 110 mq.); se compresa tra 120,01 mq. e 140 mq. verrà ridotta del 15% (sino a 120 mq.); oltre 140,01 mq. verrà ridotta del 20% (sino a 120 mq.).

Le superfici di cui al punto e) - superficie scoperta, ad uso esclusivo ed f) - superficie condominiale a verde, possono essere computate nella misura massima pari alla superficie netta dell'appartamento.

5) In applicazione dell'articolo 1, comma 7, secondo periodo del D.M. 16 gennaio 2017, sono individuati gli elementi - criteri, che concorrono alla determinazione del canone di locazione. (Vedi allegato n° 3).

6) Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 431/98, le fasce di oscillazione di cui all'allegato 2 (Fasce di oscillazione) subiranno, nei valori minimo e massimo, un aumento del 20% a valere per l'intera durata contrattuale.

7) per gli alloggi compiutamente arredati, il valore delle fasce di oscillazione di cui all'allegato B, può essere aumentato sino ad un massimo del 25%, a valere per l'intera durata contrattuale, nel caso in cui il mobilio fornito dal Locatore fosse di nuovo acquisto o di prestigio il valore potrà essere aumentato sino al 30%. Tale aumento è cumulabile con quello della fattispecie di cui ai commi precedente, ove ricorrente

8) In presenza di rete wi-fi fornita dal Locatore ed usufruibile gratuitamente dal Conduttore il canone di locazione massimo potrà subire un incremento pari al 3%.

9) Nel caso di locazione di porzioni di immobile, il canone dell'intero appartamento sarà frazionato in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata, anche considerando parti e servizi condivisi.

10) I canoni di locazione e la ripartizione degli oneri accessori relativi ai contratti con durata pari o inferiore a 30 giorni, sono rimessi alla libera contrattazione delle parti.

11) Per i contratti in epigrafe vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, di proprietari e conduttori.

12) Fattispecie di esigenze dei proprietari.

- Quando il proprietario ha esigenza di adibire entro i diciotto mesi l'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori per i seguenti motivi: trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
- matrimonio dei figli;
- rientro dall'estero;
- destinazione dell'immobile ad abitazione propria o dei figli per ragioni di studio, esclusivamente per immobili ubicati in luogo diverso da quello di residenza del locatore; motivi di studio;
- destinazione dell'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, che comporti il rilascio dell'alloggio di servizio;
- qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.

13) Fattispecie di esigenze dei conduttori.

- Quando il conduttore ha esigenza di: contratto di lavoro a termine o a tempo determinato in un comune diverso da quello di residenza;
- previsioni di trasferimento per ragioni di lavoro;
- trasferimento temporaneo dalla sede di lavoro;
- necessità di cure o assistenza a familiari in comune diverso da quello di residenza e non confinante con esso;
- acquisto di un'abitazione che si renda disponibile entro diciotto mesi;
- ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile l'abitazione del conduttore;
- campagna elettorale;
- qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata in contratto.

14) In applicazione dell'art. 2, comma 5, del DM 16 gennaio 2017 le parti contrattuali che intendano stipulare un contratto di natura transitoria che sia motivato sulla base di fattispecie non previste dai paragrafi 10 e 11 del presente Titolo, o difficilmente documentabili, sono assistite dalla rispettiva organizzazione della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente Accordo che attestano il supporto fornito, di cui si dà atto nel contratto sottoscritto tra le parti.

15) Per la stipula dei contratti di cui al presente Titolo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche a una sola delle parti contraenti.

16) *Opzione 1)* - L'attestazione prevista dagli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5 del DM 16 gennaio 2017, è rilasciata alla parte richiedente da una organizzazione della proprietà edilizia e/o dei conduttori firmataria del presente Accordo tramite la elaborazione e consegna del modello allegato 4 (Attestazione).

Opzione 2) - L'attestazione prevista dagli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5, è rilasciata congiuntamente dalla rispettiva organizzazione della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente Accordo, anche con le modalità previste dall'articolo 6, comma 3 del DM 16 gennaio 2017, tramite la elaborazione e consegna del modello allegato 4 al presente accordo ovvero del verbale di accordo di cui al Regolamento allegato E al DM 16 gennaio 2017.

17) Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del DM 16 gennaio 2017, per soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari sono da intendersi quelli aventi in capo più di 100 unità immobiliari ad uso abitativo ubicate nell'ambito territoriale del seguente Accordo.

18) I contratti saranno stipulati usando il tipo di contratto allegato B al D.M. 16 gennaio 2017.

TITOLO C)

CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI

(art. 5, commi 2 e 3, L. 431/98 e art. 3 D.M. 16 gennaio 2017)

1) L'ambito di applicazione del presente Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Viterbo che, ai sensi dell'art.3, comma 1, del DM 16 gennaio 2017, è sede di Università.

2) I contratti transitori per studenti universitari hanno durata da sei mesi a tre anni, rinnovabili alla prima scadenza, salvo disdetta del conduttore da comunicarsi almeno un mese e non oltre tre

mesi prima. Tali contratti possono essere sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di studenti o dalle Aziende per il diritto al studio.

- 3) La misura in mq. utili dell'unità immobiliare, ai fini del conteggio del canone è così calcolata:
- a) l'intera superficie calpestabile desunta dall'A.P.E. o rilevata da tecnico;
 - b) il 50% della superficie delle autorimesse ad uso esclusivo;
 - c) il 20% della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune;
 - d) il 25% della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;
 - e) il 15% della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo del conduttore;
 - f) il 10% della superficie condominiale a verde corrispondente alla quota millesimale della unità immobiliare;
 - g) il 30% della superficie di porticato coperto ;
 - h) la superficie di cui alla lettera a) avrà una tolleranza per eccesso o per difetto pari e sino ad un massimo del 2%.
 - i) I vani o porzioni di vano, con altezza inferiore a m. 1,70 verranno considerati come accessori (comma d).

Nel caso in cui la superficie netta dell'appartamento sia inferiore a 46 mq. verrà aumentata del 30% (max 52 mq.); se compresa tra 46,01 e 65 mq. verrà aumentata del 15% (max 65 mq.).

Se la superficie netta dell'appartamento è compresa tra 110 mq. e 120 mq. verrà diminuita del 10% (sino a 110 mq.); se compresa tra 120,01 mq. e 140 mq. verrà ridotta del 15% (sino a 120 mq.); oltre 140,01 mq. verrà ridotta del 20% (sino a 120 mq.).

Le superfici di cui al punto e) - superficie scoperta. ad uso esclusivo ed f) - superficie condominiale a verde, possono essere computate nella misura massima pari alla superficie netta dell'appartamento.

4) In applicazione dell'articolo 1, comma 7, secondo periodo del D.M. 16 gennaio 2017, sono individuati gli elementi – criteri, che concorrono alla determinazione del canone di locazione. (Vedi allegato n° C).

5) Ai fini dell'art. 2, comma 2, DM 16 gennaio 2017, le Organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuati in epigrafe è definito dalle parti contraenti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione di cui all'allegato 2 (Fasce di oscillazione), con aumento del 5% nei valori minimo e massimo, per esigenze esclusive di transitorietà del Conduttore e per contratti con durata non superiore a mesi 12

6) Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 431/98, le fasce di oscillazione di cui all'allegato B subiranno, nei valori minimo e massimo, un aumento del 20%, a valere per l'intera durata contrattuale.

7) Per gli alloggi compiutamente arredati, il valore delle fasce di oscillazione di cui all'allegato B, può essere aumentato sino ad un massimo del 25%, a valere per l'intera durata contrattuale, nel caso in cui il mobilio fornito dal Locatore fosse di nuovo acquisto o di prestigio il valore potrà essere aumentato sino al 30%.

8) In presenza di rete wi-fi fornita dal Locatore ed usufruibile gratuitamente dal Conduttore il canone di locazione massimo potrà subire un incremento pari al 2%.

S.U.N.I.A.
FEDERAZIONE PROV. LE VITERBI

9) Nel caso di locazione di porzioni di immobile, il canone dell'intero appartamento sarà frazionato in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata, anche considerando parti e servizi condivisi.

10) *Opzione 1)* - L'attestazione prevista dagli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5 del DM 16 gennaio 2017, è rilasciata alla parte richiedente da una organizzazione della proprietà edilizia e/o dei conduttori firmataria del presente Accordo tramite la elaborazione e consegna del modello allegato D (Attestazione).

Opzione 2) - L'attestazione prevista dagli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5, è rilasciata congiuntamente dalla rispettiva organizzazione della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente Accordo, anche con le modalità previste dall'articolo 6, comma 3 del DM 16 gennaio 2017, tramite la elaborazione e consegna del modello allegato 4 al presente accordo ovvero del verbale di accordo di cui al Regolamento allegato E al DM 16 gennaio 2017.

11) I contratti saranno stipulati usando il tipo di contratto Allegato C al D.M. 16 gennaio 2017.

12) "Le parti contrattuali a loro richiesta possono essere assistite in sede di stipula dalle rispettive organizzazioni sindacali. Le stesse parti contrattuali possono chiedere alle rispettive organizzazioni sindacali di accertare la rispondenza all'accordo territoriale del contenuto economico e normativo del contratto che hanno già stipulato";

TITOLO D)

CANONE MASSIMO DELL'ALLOGGIO SOCIALE E ACCORDO INTEGRATIVO

1) I canoni massimi dell'alloggio sociale, in applicazione dell'articolo 2 comma 3 del Decreto 22 Aprile 2008, sono individuati all'interno delle fasce di oscillazione in misura che tenga conto delle agevolazioni pubbliche comunque erogate al locatore. Tali agevolazioni costituiscono, anche con riferimento a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 7, secondo periodo del DM 16 gennaio 2017, elemento oggettivo che determina una riduzione del canone massimo, come individuato nelle fasce di oscillazione stabilite dal presente Accordo.

2) Nella definizione di detti canoni si applicano le modalità di calcolo previste al titolo A), paragrafo 7, del presente Accordo.

3) Per gli oneri accessori si applica quanto previsto dall'articolo 4 del DM 16 gennaio 2017.

TITOLO E)

ONERI ACCESSORI

1) Per i contratti regolati dal presente Accordo e dagli Accordi integrativi è applicata la Tabella degli oneri accessori allegata D) al DM 16 gennaio 2017.


TITOLO F)

COMMISSIONE DI NEGOZIAZIONE PARITETICA E CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE

Letto, confermato e sottoscritto dalle Organizzazioni stipulanti.

Viterbo li, 16 Febbraio 2018

ASPPI (Massimo Signorelli)
CONFEDILIZIA (Danilo Scalabrelli)
UPPI (Fabio Pucci)
SICET (Marco Proietti)
SUNIA (Albertario Mainella)
UNIAT (Sandro Canepuccia)
FEDERCASA (Catani Giancarlo)



per presa visione del Comune di Viterbo

ALLEGATO A

Fascia A: Riguarda tutte le abitazioni che si trovano dentro le mura castellane della Città di Viterbo

Fascia B: Riguarda le zone che vanno dalla Strada S.S. Cassia Nord dall'altezza della superstrada all'altezza della Cassia Sud delimitata da Viale Armando Diaz comprese le zone Riello Occhi Bianchi, Pilastro, Salamaro e Carmine, Ponte dell'Elce

Fascia C: Riguarda le zone che vanno dalla Strada S.S. Cassia Nord fino la ferrovia Roma-Civitacastellana - Viterbo comprese le zone Villanova, Palazzina, Santa Barbara Santa Lucia.

Fascia D: Riguarda i quartieri Ellera, Paradiso, Cappuccini, Grotticella, Murialdo, Barco, La Pila, Mazzetta, Pietrare e La Quercia delimitata a partire dalla ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo alla Cassia Sud delimitata da viale Armando Diaz

Fascia E: Riguarda le zone di Bagnaia e San Martino al Cimino, esclusivamente per le zone del centro abitato

Fascia F: Riguarda i quartieri Monterazzano, Bullicame, Tobia, Carcarelle, Ponte di Cetti, Ponte San Martino, Le Farine, Grotte Santo Stefano, Mugnano, Monte Calvello, Roccalvecce, Pratoleva, Fastello e Sant'Angelo di Roccalvecce

Tutte le abitazioni fuori delle fasce sopra indicate, s'intenderanno in zona agricola con valori equiparati alla fascia F.



A.S.P.P.I.

Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari
Via della Bontà, 56 - 01100 VITERBO
Tel./Fax 0761.306638
C.F.: 90018490566

S.U.N.I.A.

FEDERAZIONE PROV.LE VITERBO

SICET

Sindacato Inquilini Casa e Territorio
Via S. Giacinta Marescotti, 4/8 - 01100 VITERBO
© 0761-270701 ☎ 0761-390877 - e-mail: viterbo@sicet.i

UNIAT

Unione Naz. Inquilini - Ambiente - Territorio
TEL. (0761) 23 41 35 - 226089
Corso Italia, 88 - 01100 VITERBO